



CITTÀ DI LECCE

Settore 10 - Tributi e Fiscalità Locale, Pubblica Istruzione

Settore 10 - Tributi e Fiscalità Locale, Pubblica Istruzione

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 148 DEL 23/06/2026

OGGETTO: "PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE SU INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI AI SENSI DELL'ART.50 DEL REGOLAMAMENTO" ACQUISITA AL PROT.GEN. N. 66415/2026 A FIRMA DEI CONSIGLIERI ANTONIO ROTUNDO ED ANTONIO DE MATTEIS AVENTE AD OGGETTO:"REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE E DELL'OCCUPAZIONE DELLE AREE E SPAZI DESTINATI AI MERCATI. ART.29 BIS AGGIUNTIVO".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere contrario di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede non è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note: Si esprime parere tecnico CONTRARIO per i seguenti motivi:

- L'istituto del contraddittorio preventivo che si intenderebbe introdurre con la presente delibera quale attività di controllo propedeutica all'emissione dell'eventuale avviso di accertamento è già disciplinato dalla normativa statale. L'art. 6-bis della Legge n. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. n. 219/2023, ha infatti previsto l'obbligo del contraddittorio preventivo, individuandone presupposti, modalità di svolgimento, termini e fattispecie di esclusione. Il diritto del contribuente a partecipare attivamente al procedimento mediante un confronto effettivo con l'Amministrazione prima dell'adozione dell'atto impositivo costituisce pertanto un principio già garantito dall'ordinamento e direttamente applicabile agli enti impositori e ai concessionari incaricati dell'attività accertativa;
- Le disposizioni attuative contenute nel D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024 individuano inoltre in maniera specifica gli atti per i quali il contraddittorio preventivo è obbligatorio e quelli per i quali esso non trova applicazione. Ne consegue che l'introduzione, in sede regolamentare, di una disciplina generalizzata riferita indistintamente a tutti gli avvisi di accertamento relativi alle occupazioni abusive o difformi rischia di sovrapporsi alla disciplina nazionale, generando incertezze interpretative e applicative.
- Particolarmente critica appare la formulazione inserita nella proposta, secondo cui, *"per consentire il contraddittorio"*, il Comune o il concessionario affidatario del servizio dovrebbero procedere alla *contestazione immediata* e alla *redazione di un processo verbale di accertamento*. Tale previsione si fonda su un presupposto non condivisibile sotto il profilo tecnico e giuridico, poiché confonde la fase della rilevazione dei fatti con quella del contraddittorio procedimentale.
- Ulteriore profilo di criticità riguarda la parte in cui dispone che *"Il processo verbale di accertamento e la notifica dello schema di atto non precludono l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall'art. 30 del regolamento"*. Tale previsione non è conforme alla disciplina vigente. L'eventuale notifica dell'atto del contraddittorio preventivo, a differenza di quanto riportato in delibera, impedisce tassativamente la possibilità per il contribuente di applicare l'istituto del ravvedimento operoso, in quanto è già iniziata l'attività di controllo di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza (cfr. art.13,c.1, D.Lgs. 472/97).

06/07/2026

Il Responsabile
Salvatore Laudisa / InfoCert S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)